



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

(Provincia di AVELLINO)

Prot.n. 15825

ORDINANZA n. 10

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA URBANA - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE IN CONCOMITANZA CON GLI ORARI DI EVENTI E MANIFESTAZIONI.

IL SINDACO

- **Richiamata** la propria Ordinanza n. 9 del 26 giugno 2015 avente ad oggetto: "Limitazioni alla vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro" con la quale si vietava la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte di degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dalle ore 22.00 e sino alla chiusura, su tutto il territorio comunale e per tutti i giorni dell'anno;
- **Visto** l'art. 50 ed in particolare i commi 5 e 7 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificati dall'art. 8, comma 1 lett. a) del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con la Legge n. 48 del 18 aprile 2017, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" con cui vengono introdotte ulteriori misure di prevenzione in ordine alla tutela delle incolumità delle persone e della sicurezza urbana;
- **Considerato:**
 - Che** l'Amministrazione Comunale ha programmato un articolato calendario di eventi socio-culturali in particolare durante il periodo estivo;
 - Che** anche in occasione di eventi e manifestazioni si ritiene opportuno prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela della pubblica e privata incolumità;
- **Valutato** che l'utilizzo di contenitori in vetro per bevande e lattine durante lo svolgimento di manifestazioni può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità delle persone in quanto l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;
- **Ritenuto** pertanto prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela della pubblica e privata incolumità;
- **Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;
- **Visto** il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931;
- **Visto** il Testo Unico Leggi Sanitarie;



- **Visto** il Regolamento Comunale di Igiene e sanità;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa specificate e qui richiamate, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei pubblici esercizi previsto e punito dall'art. 689 del C.P.:

- 1) **E' fatto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, nelle aree della città interessate, in concomitanza con gli orari di svolgimento di eventi e manifestazioni a: titolari di esercizi pubblici, commerciali, alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande.**
- 2) **E' fatto, altresì, divieto a chiunque di procedere al consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro nonché in lattine in concomitanza con lo svolgimento di eventi e manifestazioni;**
- 3) **Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali, saranno punite con una sanzione amministrativa da €. 250,00 ad €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis D. lgs. n. 267/2000. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti dalla presente ordinanza è reiterata, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.**

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, dando mandato all'Ufficio Stampa di dare ampia diffusione anche su periodici, quotidiani locali ecc.

Trasmettere

La presente ordinanza al Sig. Prefetto di Avellino, alla Questura di Avellino, nonché a tutte alle Forze di Polizia presenti sul territorio per quanto di specifica competenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 12.06.2017.



IL SINDACO
(Dott. Domenico Gambacorta)